

RAVVEDIMENTO DELL'OMESSO
VERSAMENTO IMU-TASI

In caso di omissio o insufficiente versamento della IMU o della TASI si applica la sanzione prevista per gli omissi/insufficienti versamenti delle imposte erariali.

È possibile **usufruire del ravvedimento** con le analoghe regole stabilite per la regolarizzazione in materia di tributi erariali. La sanzione minima, che costituisce la base di partenza per il calcolo della sanzione ridotta, è la seguente:

versamento imposte entro il 14° giorno dalla scadenza	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo
dal 15° giorno al 90° giorno dalla scadenza	15% dell'importo non versato
dal 91° giorno successivo alla scadenza	30% dell'importo non versato

Art. 13, D.Lgs. 471/97

A tali sanzioni "piene" vanno applicate, per calcolare la sanzione ridotta, le seguenti riduzioni:

1/10 della sanzione minima	RAVVEDIMENTO entro 30 giorni	Art. 13, co. 1, lett. a) , DLgs. 472/97
1/9 della sanzione minima	RAVVEDIMENTO entro 90 giorni	Art. 13, co. 1, lett. a)-bis , DLgs. 472/97
1/8 della sanzione minima	RAVVEDIMENTO entro la dichiarazione successiva (30.6)	Art. 13, co. 1, lett. b) , DLgs. 472/97
1/7 della sanzione minima	RAVVEDIMENTO entro la seconda dichiarazione successiva	Art. 13, co. 1, lett. b-bis) , DLgs. 472/97
1/6 della sanzione minima	RAVVEDIMENTO entro i termini dell'accertamento	Art. 13, co. 1, lett. b-ter) , DLgs. 472/97

Art. 13, D.Lgs. 472/97

Il ravvedimento dell'omesso/tardivo versamento dell'IMU/TASI va effettuato versando:

- l'**importo dovuto** a titolo d'imposta (non versato);
- gli **interessi da ravvedimento**, calcolati secondo il tasso annuo legale vigente, pari a 0,01% nel 2021 e 0,05% nel 2020;
- la **sanzione ridotta**.

Dal 2020 il **ravvedimento è possibile anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione**, in quanto è stata rimossa la norma che precludeva tale possibilità per i tributi locali.

MODALITÀ DI VERSAMENTO E COMPILAZIONE DEL MOD. F24

È previsto che le somme dovute per sanzioni e interessi siano **versate unitamente al codice tributo previsto per il versamento dell'imposta**. In mancanza di chiarimenti si ritiene che l'ammontare da versare debba essere arrotondato all'unità di euro. Va inoltre **barrata la casella "Ravv."** presente in ciascun rigo della sezione "IMU e altri tributi locali" del mod. F24 o in ciascun rigo del mod. F24 Semplificato.

Art. 1, comma 166,
L. 296/06

L'**"anno di riferimento"** è quello nel quale avrebbe dovuto essere effettuato il versamento. Nel campo "codice tributo" va indicato il codice tributo che individua il versamento interessato, che come precisato anche dall'Agenzia Entrate è comprensivo di sanzioni e interessi.

Risoluzione Agenzia
Entrate 29.5.2020 n. 29

AMMONTARE DELLA SANZIONE RIDOTTA

Qualora contestualmente all'imposta si **provveda** anche al **versamento della sanzione ridotta e degli interessi**, l'ammontare della sanzione ridotta è così determinato:

Termine versam.	Data versamento imposta e ravvedimento	Sanzione ridotta
16.6	17.6 - 30.6 (entro 14 gg)	0,1% per ogni giorno di ritardo
	1.7 - 16.7 (entro 30 gg)	1,5% (15% x 1/10)
	17.7 - 14.9 (entro 90 gg)	1,66% (15% x 1/9)
	15.9 - 30.6 dell'anno successivo alla violazione	3,75% (30% x 1/8)
	1.7 - 30.6 del secondo anno successivo alla violazione	4,28...% (30% x 1/7)

Termine versam.	Data versamento imposta e ravvedimento	Sanzione ridotta
16.12	17.12 - 30.12 (entro 14 gg)	0,1% per ogni giorno di ritardo
	31.12 -15.1 anno successivo (entro 30 gg)	1,5% (15% x 1/10)
	16.1 - 16.3 (15.3 se bisestile) anno successivo (entro 90 gg)	1,66% (15% x 1/9)
	17.3 (16.3) - 30.6 dell'anno successivo alla violazione	3,75% (30% x 1/8)
	1.7 - 30.6 del secondo anno successivo alla violazione	4,28...% (30% x 1/7)



Versamento acconto IMU relativo alla seconda casa **non effettuato il 16.6** per **€ 100**. In data **21.8** il versamento viene regolarizzato.

ESEMPIO 1

	Importi		Codice tributo
IMU	Ammontare non versato	100,00	3918
Sanzione ridotta	$100 \times 15\% \times 1/9 =$	1,66	
Interessi moratori	$100 \times 0,01\% \times 66/365 =$	0,00	
Totale		101,66	102,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune					codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
H	6	1	2	Ravv.	Inmob. variasi	Acc.	Saldo	numero immobili						
X				X				1	3918		2021	102 00		
detrazione									TOTALE		G	102 00 H		
												+	SALDO (G-H)	
													102 00	



Versamento acconto IMU relativo ad un negozio per € 1.000 effettuato il 23.6 (ritardo di 7 gg). In data 16.12 il versamento tardivo viene regolarizzato.

ESEMPIO 2

	Importi		Codice tributo
IMU	Ammontare non versato	0,00	3918
Sanzione ridotta	$1.000 \times 7\% \times 1/8 =$	8,75	
Interessi moratori	$1.000 \times 0,01\% \times 7/365 =$	0,00	
Totale		8,75	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente / codice comune		Ravv.	Immob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
H 5 0 1		X		X		1	3918		2021	9 0 0		
detrazione												
TOTALE										9 0 0 H	+	SALDO (G-H)
												9 0 0

Come si può notare la sanzione base utilizzata per il calcolo è pari all'1% giornaliero (7%) in quanto il versamento dell'imposta è stato effettuato dopo 7 gg. La riduzione applicata è invece pari ad 1/8 essendo il ravvedimento perfezionato dopo il 90° giorno.